

CCCLXXXVIII SEDUTA**GIOVEDÌ 30 APRILE 1953****Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 11 e 45.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione della proposta di legge: « Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali ». (215)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DESSANAY (P.C.I.) dichiara che il suo Gruppo già in Commissione ha espresso parere contrario alla proposta di legge, ritenendo che questo sia un altro caso di sperpero di denaro.

Se si è potuta constatare la situazione precaria delle farmacie rurali, il rimedio non può venire dai contributi previsti dalla proposta di legge; dev'essere il Governo centrale a risolvere il problema, municipalizzando le farmacie. Si può capire il contributo per l'istituzione di nuove farmacie, ma quello che non si giustifica affatto è il contributo a tutti i farmacisti che pagano una ricchezza mobile per un reddito inferiore alle 350 mila lire: il che significa che tutti i farmacisti rurali, quasi nessuno escluso, avrebbero diritto al contributo. Ma se il contributo viene concesso ai farmacisti, perchè non concederlo anche agli altri impiegati dei centri rurali?

Concludendo, l'oratore afferma che la proposta di legge è soltanto demagogica e che l'unica decisione da prendere sia la municipalizzazione delle farmacie rurali.

SERRA (D.C.) esordisce ricordando che il problema in discussione è stato già parecchie volte agitato in Consiglio, perchè si tratta di assicurare l'assistenza farmaceutica ai centri che ne sono ancora sprovvisti. Non c'è dubbio che la materia sia di competenza della Regione, competenza che le deriva dall'art. 4 dello Statuto speciale. Non vede perchè Dessanay si sia dichiarato contrario, quando è risaputo che la zona dalla quale egli proviene è una di quelle più bisognose di assistenza.

In quanto al rispetto dei principii generali e in particolare delle leggi dello Stato, la relazione Corda dimostra che questi principii sono stati rispettati, come dimostra il richiamo alla legge 1934 che stabiliva dei contributi sia pure nella misura irrisoria di 3-4 mila lire all'anno. Inoltre, il testo degli articoli offre le più ampie garanzie per un'equa e giusta applicazione della legge. Ma se qualche consigliere volesse proporre degli emendamenti per migliorare la legge, il Consiglio sarà ben lieto di esaminarli ed eventualmente di approvarli.

Conclude affermando che, in linea generale, la legge merita la massima considerazione e l'approvazione dell'assemblea.

GARDU (D.C.) attribuisce una grande importanza ai contributi per il sorgere di nuove farmacie, ma non nasconde le sue preoccupazioni per i contributi previsti per le farmacie rurali già esistenti, per il fatto che tutte le farmacie dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti avrebbero diritto al contributo. Cita parecchi casi di farmacisti che operano in Comuni che non arrivano ai cinquemila abitanti che non hanno assolutamente bisogno delle provvidenze regio-

nali. Propone, pertanto, per le farmacie già esistenti, o che si abbassi il reddito o che si diminuisca il contributo.

GIUA ELIO (P.N.M.) mette in rilievo che lo scopo principale della sua proposta di legge è quello di dotare di farmacie le popolazioni che ne sono sprovviste e che molto spesso rinunciano all'acquisto dei medicinali per non andare ad acquistarli in paesi che distano alcuni chilometri.

Afferma che un'azienda farmaceutica ha bisogno, per l'impianto, d'ingenti capitali, sproporzionati, nei piccoli centri, a quello che può essere il reddito che può ricavarne. Molto spesso è capitato che la Prefettura bandisca il concorso per una farmacia, che un farmacista vinca il concorso e che impianti la farmacia; ma dopo alcuni mesi è costretto a chiudere perchè non ci trova la possibilità di vivere. Per ovviare a questi inconvenienti non rimane che concedere dei contributi a quei farmacisti che intendano impiantare nuove farmacie. Ci sono, sì, gli altri impiegati che percepiscono miseri stipendi; ma i farmacisti devono impegnare dei capitali, cosa che non fanno gli impiegati, correre dei rischi e qualche volta vedere tutto polverizzato. D'altra parte ci sono i 15 milioni stanziati in bilancio. Essi sono ben poca cosa per sovvenzionare tutte le farmacie; vuol dire che sarà l'Assessore a stabilire una graduatoria. Prima bisogna far sorgere le farmacie nei centri che ne sono sprovvisti, e poi si concederà il contributo a quelle già esistenti.

Concludendo, afferma che durante la discussione degli articoli potranno essere esaminati gli eventuali emendamenti per migliorare ulteriormente la legge.

CONTU (P.S.d'A.) si dichiara favorevole alle finalità principali della proposta di legge che sono quelle di consentire l'assistenza farmaceutica a tutte le popolazioni dell'Isola. Data, però, l'esiguità della cifra stanziata in bilancio, è del parere che ci si debba limitare ad aiutare il sorgere delle nuove farmacie; quelle attualmente in attività, evidentemente, hanno dimostrato di aver potuto superare le difficoltà che hanno impedito alle altre di sorgere. Ma se proprio si volesse estendere il beneficio a tutte le farmacie rurali s'impone una revisione del reddito, tanto più che si tratta di un'attività non facilmente controllabile dal fisco.

Conclude proponendo di limitare il contributo alle farmacie di nuova istituzione. In

un secondo tempo si potrà varare un provvedimento anche per le farmacie già esistenti.

GIUA ANGELO (D.C.) afferma che sarebbe stato dell'avviso di Contu di limitare il contributo alle farmacie di nuova istituzione, se non lo preoccupasse il fatto che le nuove determinerebbero una diminuzione del reddito da parte di quelle già esistenti. Pensa, pertanto, che si debba approvare la legge senza alcuna limitazione. Per quanto riguarda la misura del contributo, è dal parere che la cifra di 15 mila lire non sia un ostacolo per cui la legge non debba essere approvata; caso mai si potrebbe limitare il tempo della concessione.

Dichiara di non comprendere le resistenze di Dessanay, che pure conosce i bisogni della Provincia di Nuoro in questo settore. Del resto, esistono dei contributi a favore dei notai che non arrivano ad un determinato reddito, per cui non vede perchè questi contributi non vengano estesi anche ai farmacisti.

Conclude dichiarando che la legge dev'essere approvata, sia pure modificandola per quanto attiene alla misura del contributo e al tempo di concessione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CORDA (P.N.M.), *relatore*, afferma che, con l'aumento dei prezzi dei medicinali, soltanto le farmacie delle città si reggono bene per il fatto che hanno la possibilità di rifornirsi in giornata con una semplice telefonata. Le farmacie rurali, invece, debbono disporre continuamente di scorte per diversi milioni di capitali, e il contributo regionale paga appena gli interessi dei capitali investiti. Dichiara di non comprendere l'opposizione della sinistra, quando lo scopo principale della legge rimane quello di dare la possibilità ai poveri di avere l'assistenza farmaceutica gratuita.

A Contu risponde che non è possibile limitare il contributo soltanto per l'impianto di nuove farmacie, perchè, prima che queste si siano assestate, venendo a mancare il contributo, finirebbero per chiudere.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione della legge.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che la Giunta è favorevole all'approvazione della legge in quanto essa risponde ad una necessità socia-

le. Il testo unico della legge sanitaria stabilisce l'assistenza farmaceutica gratuita per i non abbienti; allo stato attuale delle cose tale assistenza è limitata per la penuria di farmacie. Nella Provincia di Nuoro sono i due terzi i centri sprovvisti rispetto a quelli ritenuti necessari dalla pianta organica predisposta dalla Prefettura, per cui, molto spesso, per l'acquisto di un medicinale, sono necessarie ore ed ore di cammino. La legge, quindi, non ha lo scopo di dare le 30-15 mila lire al farmacista, ma quello di assicurare l'assistenza farmaceutica alle popolazioni rurali.

Riconosce che l'assistenza sanitaria e farmaceutica è incompleta, ma la Regione non può andare oltre determinati principi fissati dalle leggi dello Stato; ma per il momento ritiene che la legge in discussione possa servire a risolvere un problema particolarmente sentito in alcune zone della Sardegna.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Allo scopo di favorire l'istituzione di nuove farmacie nei centri rurali e di assicurare anche in quelle già esistenti un regolare funzionamento per il soddisfacimento delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore di farmacisti titolari di farmacie rurali che ne facciano richiesta.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Lay Giovanni:

«Sopprimere: "e di assicurare anche in quelle già esistenti un regolare funzionamento". Dopo: "è autorizzata a concedere contributi" sostituire: "in favore di farmacisti per l'impianto di nuove farmacie rurali"».

DESSANAY (P.C.I.) illustra l'emendamento.

SERRA (D.C.) si dichiara contrario all'emendamento per il fatto che non basta aiutare il sorgere delle farmacie, ma occorre anche assicurarne il funzionamento.

GIUA ELIO (P.N.M.) si dichiara d'accordo con Serra anche per il fatto che si deve evi-

tare lo sperpero dei quattrini della Regione; sperpero che si verificherebbe se la farmacia, dopo aver fruito del contributo, fosse costretta a chiudere.

PRESIDENTE ritiene che l'articolo non possa essere votato per divisione. Prima dovrebbe essere messo in votazione l'articolo modificato secondo l'emendamento Dessanay.

AZZENA (D.C.) propone che l'articolo sia messo in votazione per divisione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo fino alle parole: « nei centri rurali ».

(E' approvato).

Mette in votazione le parole: « e di assicurare anche in quelle già esistenti un regolare funzionamento ».

(Sono approvate).

Dichiara quindi che si deve ritenere decaduta la parte soppressiva dell'emendamento.

Mette in votazione il testo dell'articolo fino alle parole: « è autorizzata a concedere contributi ».

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Dichiara che, pertanto, s'intende respinta anche la seconda parte dell'emendamento.

Art. 2

Per farmacie rurali s'intendono quelle previste dal 5.º comma dell'art. 104 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

PRESIDENTE lo mette in votazione

(E' approvato).

Art. 3

I contributi per l'impianto di nuove farmacie rurali possono essere concessi in favore dei farmacisti, che abbiano ottenuta la autorizzazione prevista negli artt. 104, 105 e 129 del citato T. U. delle leggi sanitarie.

Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti nel comma precedente devono essere presentate all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione debitamente corredate del piano tecnico finanziario e dei relativi preventivi di spesa.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 4

I contributi per il funzionamento di farmacie rurali già esistenti possono essere concessi a favore di farmacisti titolari, che dimostrino di essere tassati agli effetti della ricchezza mobile per un reddito inferiore alle lire 350.000 annue.

Le relative domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione debitamente corredate dai documenti atti a comprovare le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Alle farmacie di nuovo impianto il contributo di funzionamento può essere concesso per i primi due anni, su semplice domanda, e senza la documentazione relativa al reddito tassabile.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Gardu - Contu:

«Sostituire: "350.000 annue" con "100.000 annue" ».

Dà, quindi, lettura dell'emendamento Dessanay - Lay Giovanni:

«Sopprimere il primo e il secondo capoverso».

GIUA ELIO (P.N.M.) dichiara che, da accertamenti fatti presso l'Ufficio distrettuale delle imposte, non vi è alcuna farmacia che sia tassata al di sotto delle 500 mila lire annue. Se il reddito verrà diminuito a 100.000 lire, nessuna farmacia potrà beneficiare della legge.

GARDU (D.C.) precisa che si tratta di 100 mila lire tassabili.

GIUA ELIO (P.N.M.) ritiene che, comunque, 100 mila lire siano poche.

CASTALDI (D.C.) propone 250 mila lire.

SERRA (D.C.) mette in rilievo il fatto che è a discrezione dell'Assessore non solo decidere l'assegnazione, ma anche stabilire il *quantum*. Perciò, si dichiara favorevole al mantenimento del testo dell'articolo.

AZZENA (D.C.) illustra il suo emendamento. Ritiene che, se proprio si vuol andare incontro ai farmacisti più bisognosi d'aiuto, data anche l'esiguità dello stanziamento in bilancio, sia necessario ridurre il reddito dalle 350 mila lire alle 100.000.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, si dichiara favorevole all'emendamento Azzena ed altri.

PRESIDENTE mette in votazione il primo e il secondo capoverso dell'art. 4.

(*Sono approvati*).

Dichiara, quindi, decaduto l'emendamento Dessanay - Lay Giovanni.

Mette in votazione l'emendamento Azzena - Gardu - Contu.

(*E' approvato*).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(*E' approvata*).

Art. 4 bis

Il contributo di cui all'art. 3 non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile di cui al piano tecnico finanziario dell'articolo stesso.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 4 ter

I contributi di cui agli articoli precedenti non potranno superare le lire 30.000 mensili e non essere inferiori alle lire 15.000 mensili.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Lay Giovanni:

« Sopprimere l'articolo ».

Dà, quindi, lettura dell'emendamento Azzena - Gardu - Contu:

« Sopprimere: " e non essere inferiori alle 15.000 mila lire mensili " ».

AZZENA (D.C.) illustra il suo emendamento.

GIUA ELIO (P.N.M.) dichiara che, se lo scopo dell'emendamento Azzena ed altri è quello di ridurre il contributo al di sotto delle 15 mila lire, egli ritirerà la legge.

AZZENA (D.C.) dichiara che lo scopo dell'emendamento è quello di lasciare la Giunta a decidere la misura del contributo.

CORDA (P.N.M.), *relatore*, è del parere che in nessun caso il contributo debba essere inferiore alle 15 mila lire.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, si dichiara favorevole all'emendamento, il quale consente, data la somma disponibile e il numero delle richieste che perverranno, di accontentare il maggior numero possibile di richiedenti. Se poi in seguito lo stanziamento del bilancio verrà aumentato, è chiaro che anche i contributi potranno essere aumentati.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Dessanay - Lay Giovanni.

(Non è approvato).

Mette in votazione l'articolo fino alle parole: « lire 30.000 mensili ».

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Azzena - Gardu - Contu.

(E' approvato).

Ricorda che l'art. 5 è stato soppresso dalla Commissione.

Art. 6

Il contributo regionale può essere concesso, ove sussistano le condizioni previste dalla presente legge, anche ai farmacisti titolari che risultino usufruire delle indennità di avviamento di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

La concessione del contributo può essere revocata in qualsiasi momento quando, in base alle ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate dal Medico Provinciale ai sensi dell'articolo 127 del T.U. LL.SS. o disposte dalla Amministrazione regionale, risulti che l'esercizio della farmacia viene svolto in difformità dalle disposizioni di legge vigenti in materia o, comunque, in modo non soddisfacente.

PRESIDENTE comunica che a questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Falchi Pierina che dice: « Dopo: " ispezioni ordinarie o straordinarie " sopprimere le parole: " o straordinarie effettuate dal Medico Provinciale ai sensi dell'art. 127 del T. U. LL.SS. o disposte dall'Amministrazione regionale " ».

FALCHI PIERINA (D.C.) dichiara di aver presentato l'emendamento mossa dalla preoccupazione che il Governo possa rinviare la legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Falchi Pierina.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 8

Le norme di attuazione della presente legge saranno determinate da un apposito regolamento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 82 del Bilancio regionale 1953 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

I LEGISLATURA

CCCLXXXVIII SEDUTA

30 APRILE 1953

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9 bis

La concessione del contributo sia per l'impianto che per il funzionamento viene deliberata, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sentito il Comitato Tecnico Sanitario regionale.

SERRA (D.C.) chiede che in sede di coordinamento l'art. 9 bis sia inserito prima dello art. 7.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che la Giunta accetta la proposta di Serra.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, propone che si elimini l'urgenza della legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la soppressione dell'urgenza.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	24
contrari	13

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Colia - Contu - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Medda - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Stara - Torrente).

Sull'ordine del giorno.

TORRENTE (P.C.I.) chiede se nella presente tornata ci sia la possibilità di discutere la legge sulle modifiche all'organico della Regione. Chiede anche che il Presidente della Giunta fissi il giorno per la discussione della mozione presentata dal suo Gruppo sui comizi elettorali.

PRESIDENTE sulla prima richiesta di Torrente comunica che la legge sull'organico sarà esaminata sabato prossimo dalla seconda Commissione. Invita i componenti di tale Commissione a completare quanto prima l'esame della legge.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che la mozione verrà inclusa all'ordine del giorno per la seduta del 4 maggio. Annunzia, però, che la Giunta porrà la pregiudiziale per la sua discussione.

TORRENTE (P.C.I.) dichiara che la Giunta deve stabilire la data della discussione della mozione, indipendentemente dal suo diritto di porre la pregiudiziale.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, comunica che la discussione avverrà martedì prossimo.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.